

Città Metropolitana

Regolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria e per il riconoscimento di Guardia Giurata Venatoria

Art. 1

Oggetto e Finalità

Il presente regolamento definisce il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della nomina a Guardia Giurata Venatoria, successivamente indicata come G.G.V. In particolare:

1. il riconoscimento della nomina a guardia giurata delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche di cui all'art. 27 della L. n. 157/92 così come recepito dall'art 52 della L.R.T. n. 3/94 (G.G.V.V);

Il presente regolamento inoltre stabilisce le modalità di coordinamento dell'attività di vigilanza svolta dalle GGV tramite il Corpo di Polizia della Città Metropolitana per conto della Regione Toscana.

TITOLO I

Riconoscimento della qualifica a G.G.V.

Art 2

Requisiti per il riconoscimento

La persona interessata al riconoscimento deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico di pubblica sicurezza in particolare:

1. essere cittadino italiano o di uno stato della Comunità Europea purché residente e/o domiciliato in Italia, ed in possesso della completa conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. avere compiuto il diciottesimo anno di età;
3. essere munito della carta di identità;
4. per le persone di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
5. essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo conseguito in Italia o equivalente/equipollente se conseguito in uno stato estero;
6. non aver riportato condanne per delitto;
7. essere persona di buona condotta;

La persona interessata al riconoscimento deve inoltre:

8. essere idoneo allo svolgimento della attività di G.G.V. attestata dalla Regione Toscana
9. certificazione medica di sana e robusta costituzione con validità annuale ;
10. possedere i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale;
11. non avere un età superiore ai 70 anni ;
12. patentino di idoneità annuale al tiro con arma lunga (per coloro interessati a coadiuvare/coordinare le attività di abbattimento e controllo fauna selvatica di cui all'art.37 della L.R.T. 3/94)
13. di godere dei diritti politici e civili;
14. essere in possesso di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
15. di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
16. di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica;

17. non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei due anni precedenti alla richiesta di riconoscimento della qualifica di G.G.V..

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta, nonché al momento della convalida e successivo rinnovo.

Il richiedente è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione la perdita temporanea o permanente di uno dei suddetti requisiti nonché qualsiasi altro mutamento che possa comportare la sospensione e/o la revoca della qualifica riconosciuta.

Il controllo sulle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dalla Polizia Provinciale ai sensi della normativa vigente.

La qualifica a G.G.V. è riconosciuta a coloro che siano in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalla Regione e previa colloquio col Dirigente che verifichi l'attitudine a svolgere questa mansione.

Possono ottenere la qualifica G.G.V. senza la necessità di sostenere l'esame di cui al precedente comma:

- Coloro che prima dell'entrata in vigore della L. 157/92 rivestivano a qualsiasi titolo la qualifica di G.V. Volontaria e che abbiano regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall'art 52 della L.R. 3/94;

Art. 3

Presentazione della domanda

La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V deve essere avanzata tramite l'Ente di appartenenza o le Associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'art 27 della L. N. 157/92.

La richiesta deve essere corredata:

1. di nr. 2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto, in formato digitale del soggetto interessato;
2. delle certificazioni richieste di cui all'art. 2 .

Art. 4

Rilascio e validità temporale del decreto

Il procedimento di rilascio, e di rinnovo, del riconoscimento della qualifica di G.G.V. si conclude nel termine di giorni 90, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

Nel caso la domanda presenti delle irregolarità, non costituenti falsità, oppure risulti incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione ai richiedenti entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed in questo caso, il termine iniziale del procedimento decorrerà dalla data di ricevimento della regolarizzazione della domanda. Le domande non regolarizzate entro il termine indicato dalla Amministrazione saranno considerate archiviate.

Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco, o suo delegato del comune di residenza.

La guardia giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento e una volta in possesso del documento di riconoscimento, di seguito denominato tesserino.

La documentazione relativa al giuramento viene trasmessa al Corpo di Polizia Provinciale per essere inserita nel fascicolo personale della G.G.V..

Alle G.G.V. viene rilasciato un tesserino, contenente i dati anagrafici, la data di rilascio del decreto, munito di fotografia e riportante il timbro dell'Ufficio preposto al rilascio.

La validità di tale documento, per effetto del precedente comma, è fissata in anni cinque, ed è soggetta a convalida annuale per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.

Dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo del decreto di G.G.V. è fatta comunicazione annuale alla Prefettura .

Il procedimento per il rilascio, di rinnovo e convalida può essere sospeso, per una sola volta, per un periodo non superiore a 30 gg, qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti, al fine di effettuare gli opportuni controlli. Di tale sospensione è data tempestiva comunicazione ai soggetti richiedenti.

Art. 5

Convalida annuale del riconoscimento e Rinnovo

La convalida del decreto è subordinata all'effettivo espletamento, nel corso dell'anno precedente, di almeno 30 servizi di vigilanza, per un totale di vigilanza annuali non inferiore comunque a 120 ore.

Il procedimento di convalida si conclude entro 30 gg dalla presentazione della richiesta, che dovrà necessariamente essere corredata da certificazione medica di sana e robusta costituzione con validità annuale e patentino di idoneità annuale al tiro con arma lunga (per coloro interessati a coadiuvare / coordinare le attività di abbattimento e controllo fauna selvatica di cui all'art.37 della L.R.T. 3/94)

Allo scadere dei cinque anni di validità del decreto, il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. è tenuto a presentare, almeno 30 giorni prima di tale data, la richiesta di rinnovo secondo quanto stabilito dai precedenti articoli.

Qualora emergano motivi ostativi al rinnovo e/o al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca o sospensione, ai sensi del successivo art. 6.

In caso in cui il decreto non venga sottoposto a convalida, oppure in caso di sospensione o revoca, la guardia non potrà svolgere il servizio di vigilanza per cui è stato rilasciato il riconoscimento.

Art. 6

Sospensione e Revoca del riconoscimento

La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il rilascio del riconoscimento comporta la sospensione temporanea della qualifica di G.G.V. fino a che il soggetto interessato non dimostri di aver riacquisito tale requisito; la sospensione comunque non può essere superiore a 6 mesi, in caso contrario il decreto si intende revocato.

La perdita definitiva di anche uno soltanto dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V..

La revoca è altresì disposta nel caso sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale; in tal caso, inoltre, sarà informata l'Autorità Giudiziaria delle violazioni commesse ai sensi dell'art 76 del DPR 445/00.

Qualora la Polizia Provinciale accerti o riceva segnalazioni inerenti comportamenti tenuti dalle G.G.V.V. in violazione dei propri compiti e doveri, potrà, una volta effettuati gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, disporre l'avvio del procedimento per la sospensione e/o la revoca del decreto; in particolare, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità della violazione commessa, potrà essere disposta:

- una sospensione della qualifica per un periodo fino a sei mesi;
- la revoca immediata della qualifica.

Potrà essere disposta inoltre la sospensione in via cautelativa del decreto qualora risulti necessario un accertamento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di vigilanza oppure risultino procedimenti penali in corso tali da rendere opportuna la temporanea cessazione dell'attività.

Il provvedimento di revoca o di sospensione della qualifica di G.G.V. è tempestivamente notificato all'interessato, al responsabile dell'Associazione e/o Ente di appartenenza ed alla Prefettura.

Nei casi di sospensione o revoca il tesserino di riconoscimento deve essere riconsegnato tempestivamente e comunque nei tempi comunicati dall'Amministrazione.

Resta sottinteso che azioni , comportamenti, contrastanti i principi generali al presente regolamento possono costituire, caso per caso, provvedimenti di sospensioni e revoca nella mole del presente articolo.

Art 7

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di riconoscimento, convalida e rinnovo

Il Dirigente prima della formale adozione del provvedimento negativo di accoglimento della richiesta di riconoscimento della qualifica di G.G.V.V., di convalida annuale, e rinnovo comunica tempestivamente i motivi ostativi ai richiedenti.

Entro il termine di 10 gg dal ricevimento della comunicazione i soggetti interessati hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel provvedimento finale.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e art. 13 GDPR 679/16 i dati forniti dalle persone interessate al riconoscimento sono acquisiti dall'U.O. Comando della Polizia Provinciale che cura il procedimento amministrativo, e saranno trattati per le finalità connesse al rilascio e al mantenimento della qualifica di G.G.V.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio del decreto, e l'eventuale rifiuto comporta il non accoglimento della domanda per l'impossibilità di istruire l'atto richiesto.

I dati raccolti dall'Ufficio potranno essere comunicati a soggetti terzi ai fini del controllo della veridicità di quanto dichiarato.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Città Metropolitana di Firenze, titolare del trattamento dei dati personali.

Ai sensi del GDPR 679/16, le G.G.V.V. sono responsabili del trattamento dei dati raccolti ai fini del servizio coordinato di vigilanza.

Titolo II

Coordinamento delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie

Art. 9

Servizio di vigilanza venatoria volontaria e suo Coordinamento

La Regione Toscana coordina l'attività delle guardie giurate volontarie venatorie (G.G.V.V.) tramite il Corpo di Polizia Provinciale.

Il servizio di vigilanza volontaria è finalizzato allo svolgimento dell'attività di prevenzione, controllo e repressione delle violazioni alle leggi, regolamenti, ordinanze, riguardanti la tutela della fauna selvatica omeoterma e del patrimonio ittico ai sensi, rispettivamente, della L. N. 157/92, L.R. n. 3/94 e della L.R. n. 7/2005.

Le G.G.V.V., nominate con decreto ai sensi del presente regolamento, operano nel territorio dell'Ente in forma coordinata, svolgono il servizio di vigilanza nella zona assegnata, salvo la programmazione di interventi anche al di fuori, rapportandosi con il responsabile della Polizia Provinciale individuato.

Le G.G.V.V. durante l'espletamento dell'attività di controllo esercitano i poteri di accertamento di cui alla L. n. 689/1981.

L'espletamento del servizio di vigilanza volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della L. N.266/1991.

Nel rispetto delle fasce orarie stabilite preventivamente, la Polizia Provinciale potrà disporre, anche lo stesso giorno, variazioni ai singoli servizi ritenute necessarie, nonché attivare direttamente o per il tramite del responsabile della vigilanza, il personale volontario per la realizzazione di interventi urgenti.

Art. 10

Doveri delle G.G.V.V e norme di comportamento

Ai fini dell'espletamento del servizio, le G.G.V.V. sono tenute a rispettare il presente Regolamento, Le G.G.V.V. in particolare devono:

- prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Polizia Provinciale;
- assicurare le ore di servizio mensili;
- prestare servizio in coppia; eventuali servizi singoli verranno preventivamente autorizzati dalla Polizia Provinciale;
- rivolgersi all'utenza durante i servizi qualificandosi con chiarezza ed esibendo il tesserino di riconoscimento;
- indossare la divisa, secondo le modalità riportate nel successivo art 13;
- effettuare le contestazioni nel rispetto della legge e compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e ogni altro atto necessario;
- collaborare con il Corpo di Polizia Provinciale, con gli altri servizi di tutela e con gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ittico-faunistico.
- usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione.
- comunicare tramite programma informatico Zerogis la disponibilità mensile e le eventuali modifiche con almeno un anticipo di 24 ore.

Art 11

Divieti

E' fatto divieto di richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l'attività di vigilanza svolta in qualità di Guardia volontaria.

Alle G.G.V.V non è consentito l'esercizio venatorio durante lo svolgimento del servizio di vigilanza, così come dettato dall'art.51 punto 3 della L.R. 3/94.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 è fatto divieto di esercitare attività di vigilanza all'interno di strutture faunistiche private o di aziende da parte di Guardie volontarie che risultino concessionari o comunque ricoprano incarichi di responsabilità nella gestione nelle stesse.

E' fatto divieto di svolgere attività di vigilanza da parte delle Guardie volontarie di qualsiasi Associazione al di fuori dell'attività programmata ai sensi del precedente art.11.

Resta salva la facoltà di impiego da parte delle Associazioni delle G.G.V.V. per le finalità istitutive e comunque in occasione di iniziative gestite autonomamente e nell'ambito di attività informative, divulgative e/o ricreative.

Art 12

Divisa

Le G.G.V.V. durante l'espletamento del servizio coordinato di vigilanza devono indossare la divisa dell'Associazione di appartenenza .

Deve essere ben visibile il nome e/o logo distintivo dell'Associazione di appartenenza, e comunque le divise e i segni distintivi utilizzati devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia provinciale o di altre forze di polizia, così come previsto dalla L.R. n. 12 del 03.04.2006.

I servizi in borghese saranno preventivamente autorizzati dal Responsabile di zona della Polizia Provinciale.

Art. 13 Controlli

Il controllo sull'operato delle G.G.V.V. sia sotto il profilo della legittimità operativa, comportamentale e della funzionalità di servizio viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale ed è mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.

Ogni comportamento ritenuto non conforme ai doveri e agli obblighi di G.G.V.V. sarà tempestivamente comunicato al Dirigente.

Art. 14 Sicurezza su lavoro

Nei confronti delle G.G.V.V. ed ai fini dello svolgimento dell'attività di coordinamento posto in capo alla Regione Toscana, trova applicazione l'Art. 3 c.12-bis del D.Lgs. 9/04/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.